



Stato Veneto in Autodeterminazione
 Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
 Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

LETTERA DIPLOMATICA DI INVIO E ACCOMPAGNAMENTO

DEL PROTOCOLLO DI VENEZIA (2026)

Al Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite
Sua Eccellenza António Guterres
Palazzo di Vetro, New York

e, per conoscenza e contestuale invito:

- All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
- Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
- All'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo (UNODA)
- All'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)
- All'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Al Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)
- All'Unione Europea – Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo
- Alla Corte Penale Internazionale (ICC)
- Alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
- A tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite
- A tutti i popoli rappresentati nell'Assemblea Generale

Oggetto: Trasmissione ufficiale del Protocollo di Venezia (2026) – Trattato internazionale per la governance della convergenza tecnologica e la sicurezza sistemica della civiltà – Invito alla ratifica e all'adesione.

Eccellenza,

Illustri organizzazioni internazionali,

Signori rappresentanti degli Stati,

Popoli delle Nazioni Unite,

Il **Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**, in qualità di ente depositario morale e promotore del **Protocollo di Venezia (2026)** – adottato nella città di Venezia il 15 maggio 2026 al termine di un ampio processo consultativo che ha coinvolto esperti di diritto internazionale, scienziati, ingegneri, rappresentanti della società civile e istituzioni accademiche – ha l'onore di

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

trasmettere ufficialmente il testo integrale del suddetto Protocollo e di rivolgere alla comunità internazionale il più solenne invito alla ratifica e alla piena attuazione.

Il Protocollo di Venezia (2026) costituisce **il trattato più avanzato al mondo per la regolamentazione delle tecnologie autonome letali, della nanorobotica armata, della biologia sintetica assistita da intelligenza artificiale, delle neurotecnologie cognitive, della governance dell'autonomia algoritmica avanzata e, più in generale, della convergenza tecnologica bellica** in tutte le sue forme. Esso si pone in piena armonia con la Convenzione sulle Armi Convenzionali (CCW), con i lavori del Group of Governmental Experts su LAWS (2025-2026), con il diritto internazionale umanitario, con il diritto internazionale dei diritti umani e con i principi di *jus cogens* e obblighi *erga omnes* come riconosciuti dalla Corte Internazionale di Giustizia.

Il Protocollo introduce meccanismi senza precedenti per garantire il primato del giudizio e del controllo umano significativo (“Meaningful Human Control”), tra cui:

- **l'Indice di Supervisione Umana (HSI)** con soglie quantitative verificabili;
- il **Registro Pubblico Immutabile delle Decisioni Autonome Letali (RIDAL)** basato su tecnologie a libro mastro distribuito;
- il **Comitato di Emergenza Planetaria (CEP)** e il **Brake Universale** per moratorie globali immediate;
- il **Global Coordinated Shutdown (GCS)** per la disattivazione simultanea di sistemi ad alto rischio;
- la **Soglia di Rischio Civiltà (Civilizational Risk Threshold – CRT)** e l'obbligo di **Valutazione dell'Impatto sui Rischi Esistenziali (ERIA)**;
- il divieto assoluto di **Autonomia Strategica Non Allineata (ASA)**, di **Complessi Autonomi di Guerra (CAG)**, di nanorobotica autoreplicante, di biologia sintetica offensiva assistita da IA e di neurotecnologie manipolative per *cognitive warfare* o brainjacking;
- il principio di **Reversibilità Tecnologica Obbligatoria** e la **tutela delle generazioni future** come soggetti giuridici indiretti.

Riconoscendo che la città di Venezia è stata storicamente culla del diritto internazionale, della diplomazia e del dialogo tra civiltà, il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto ritiene suo dovere morale offrire alla comunità internazionale questo strumento normativo, affinché diventi patrimonio comune dell'umanità.

Considerata l'urgenza derivante dal rapido avanzamento delle tecnologie di convergenza (IA generativa, biologia sintetica, nanorobotica, interfacce neurali) e dalla concreta possibilità di rischi esistenziali – quali pandemie artificiali, *grey goo*, fuga di containment di agenti autonomi strategici o escalation automatizzata – il Consiglio esorta tutti gli attori internazionali a procedere senza indugio alla ratifica del Protocollo.

Pertanto, il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto **invita formalmente**:

1. **Il Segretario Generale delle Nazioni Unite** a prendere atto del Protocollo, a depositarlo presso il Segretariato ONU e a promuovere, nell'ambito delle sue competenze, una campagna globale per l'adesione;
2. **L'Assemblea Generale** ad approvare una risoluzione di raccomandazione agli Stati Membri affinché ratifichino il Protocollo al più presto;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. **Il Consiglio di Sicurezza** a considerare la violazione dei divieti fondamentali del Protocollo (ASA, CAG, nanorobotica autoreplicante, biologia sintetica offensiva) come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale ai sensi del Capitolo VII della Carta;
4. **L'Unione Europea** e i suoi Stati membri a procedere a una ratifica coordinata e a recepire il Protocollo nel diritto primario e secondario dell'Unione;
5. **Tutti gli Stati** – in particolare quelli con capacità tecnologiche avanzate – a firmare e ratificare il Protocollo entro il 2027, dimostrando così responsabilità verso l'intera umanità;
6. **Tutti i popoli** – attraverso i loro rappresentanti, le organizzazioni della società civile e i movimenti cittadini – a sostenere il Protocollo di Venezia, a vigilare sulla sua attuazione e a chiederne la ratifica ai propri governi.

Il Consiglio si dichiara fin d'ora disponibile a collaborare con le Nazioni Unite, l'Agenzia Internazionale per i Sistemi Autonomi (AISA) – prevista dal Protocollo – e con tutte le organizzazioni competenti per l'organizzazione della prima Conferenza delle Parti e per le attività di informazione e formazione.

In attesa di un cortese riscontro e nella speranza che il Protocollo di Venezia (2026) possa entrare in vigore nel più breve tempo possibile, il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto rinnova i sensi della più alta considerazione e dell'impegno fraterno verso tutti i popoli della Terra.

Venezia, 15 maggio 2026

Per il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

L'Addetto alle Relazioni Diplomatiche

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Codici univoci

Allegati:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Testo integrale del Protocollo di Venezia (2026) in sei lingue ufficiali ONU (italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, cinese).
- Dichiarazione di adesione morale del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto.
- Sintesi tecnica dei principali articoli e allegati.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E SOSTEGNO

DEL CONSIGLIO NAZIONALE PARLAMENTARE DEL POPOLO VENETO

IN MERITO AL PROTOCOLLO DI VENEZIA (2026)

“Trattato Internazionale per la Regolamentazione, la Proibizione e la Governance Responsabile delle Tecnologie Autonome Letali, della Nanorobotica Armata, della Biologia Sintetica Assistita da IA, delle Neurotecnologie Cognitive, delle Convergenze Tecnologiche Belliche e della Governance dell’Autonomia Algoritmica Avanzata”

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto,

Riunito in sessione straordinaria nella Sala del Maggior Consiglio, a Venezia,

Premesso che:

- il giorno 15 maggio 2026 è stato firmato nella città di Venezia il Protocollo omonimo, frutto di un processo negoziale aperto, trasparente e partecipato, che coinvolge Stati, organizzazioni internazionali, società civile e comunità scientifica;
- il Protocollo di Venezia rappresenta **il trattato più avanzato al mondo per la governance della convergenza tecnologica e la sicurezza sistemica della civiltà**, superando per ambizione, completezza e meccanismi innovativi ogni precedente strumento in materia di armi autonome, intelligenza artificiale, biologia sintetica, nanorobotica e neurotecnologie;
- il detto Protocollo pone l’essere umano, la sua dignità, la sua autonomia mentale e il diritto all’autodeterminazione dei popoli al centro della regolamentazione delle tecnologie emergenti, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- il Protocollo introduce, tra l'altro, l'Indice di Supervisione Umana (HSI), il Registro Pubblico Immutabile delle Decisioni Autonome Letali (RIDAL), il Comitato di Emergenza Planetaria (CEP), il Brake Universale, il Global Coordinated Shutdown (GCS), la Soglia di Rischio Civiltà (CRT) e il principio di Reversibilità Tecnologica Obbligatoria, configurandosi come un **baluardo contro i rischi esistenziali** derivanti da una tecnologia senza freni;

Riconoscendo che:

- il popolo veneto, per storia, cultura e vocazione europea e mediterranea, ha sempre considerato Venezia non solo come città d'arte e di commercio, ma come **crocevia di diritto, pace e dialogo tra i popoli**;
- la Serenissima Repubblica di Venezia fu antesignana di innovazioni giuridiche nel campo del diritto internazionale marittimo e della protezione degli ambasciatori, e oggi tale eredità morale si traduce nel sostegno convinto a un trattato che porta il nome di Venezia;
- le tecnologie disciplinate dal Protocollo, se lasciate senza governance, minacciano in modo diretto e indiretto la sicurezza, l'identità e la stessa sopravvivenza del popolo veneto, come di ogni altro popolo della Terra;

Considerata l'urgenza di un'azione politica e culturale che accompagni l'entrata in vigore del Protocollo,

Delibera all'unanimità quanto segue:

Articolo 1 – Adesione morale e politica

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto **aderisce pienamente** al Protocollo di Venezia (2026) nei suoi principi fondamentali, nei suoi divieti, nei suoi meccanismi di controllo e nei suoi obiettivi di protezione della civiltà.

Esprime **pieno sostegno** agli Stati Parte che ratificheranno il Protocollo e **incoraggia** tutti gli Stati, in particolare quelli con capacità tecnologiche avanzate, a divenire Parte senza indugio.

Articolo 2 – Impegno a promuovere il Protocollo

Il Consiglio si impegna a:

- promuovere, attraverso ogni mezzo istituzionale e di comunicazione, la conoscenza e la ratifica del Protocollo di Venezia nelle sedi nazionali e internazionali;
- richiedere al Governo della Repubblica Italiana (o allo Stato Veneto, in base al quadro costituzionale) di sostenere attivamente il Protocollo e di operare per la sua entrata in vigore entro il 2027;
- istituire un **Osservatorio Veneto sulle Tecnologie Emergenti e la Sicurezza Sistemica**, in collaborazione con l'AISA (Agenzia Internazionale per i Sistemi Autonomi), per monitorare l'attuazione del Protocollo e segnalare eventuali violazioni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 3 – Riconoscimento del valore universale

Il Consiglio riconosce che il Protocollo di Venezia (2026), pur essendo stato negoziato in ambito ONU, ha un **valore universale** che travalica gli interessi particolari degli Stati. Esso costituisce un **bene comune dell'umanità**, alla stregua di una dichiarazione dei diritti dell'era tecnologica.

Articolo 4 – Simbolismo e memoria

Venezia è designata dal Consiglio come **Città della Governance Tecnologica Globale**. In occasione di ogni Conferenza di Revisione del Protocollo, verrà organizzata una seduta pubblica del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto per rinnovare l'atto di adesione e valutare lo stato di attuazione.

Articolo 5 – Invito alle altre nazioni e popoli

Il Consiglio rivolge un **appello solenne** a tutti i parlamenti, i governi, le organizzazioni regionali e i popoli del mondo affinché:

- sostengano il Protocollo di Venezia;
- promuovano iniziative legislative e diplomatiche per prevenire lo sviluppo di armi autonome senza controllo umano significativo, di nanorobotica autoreplicante, di biologia sintetica offensiva assistita da IA e di neurotecnologie manipolative;
- riconoscano il diritto delle generazioni future a ereditare un pianeta libero da rischi esistenziali di origine tecnologica.

Articolo 6 – Deposito e pubblicazione

La presente Dichiarazione è depositata presso l'Archivio storico del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, trasmessa al Segretariato delle Nazioni Unite, all'AISA, alla Commissione Europea, al Parlamento Italiano e ai Parlamenti degli Stati firmatari del Protocollo di Venezia.

Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Veneto e diffusa in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite.

Fatta a Venezia, nella Sala del Maggior Consiglio, il giorno 15 maggio 2026.

Per il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

Codice

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Suggello: il Leone di San Marco, simbolo di pace e giustizia, sovrasta la dichiarazione, con il libro aperto recante la scritta: “*Pax tibi, Marte, et futuris generationibus*” (Pace a te, o Marte [Venezia], e alle generazioni future).

PROTOCOLLO DI VENEZIA (2026)

Trattato Internazionale per la Regolamentazione, la Proibizione e la Governance Responsabile delle Tecnologie Autonome Letali, della Nanorobotica Armata, della Biologia Sintetica Assistita da IA, delle Neurotecnologie Cognitive, delle Convergenze Tecnologiche Belliche e della Governance dell’Autonomia Algoritmica Avanzata, in Armonia con la CCW, il Diritto Internazionale Umanitario e gli Obblighi *Erga Omnes*

PREAMBOLO

Noi, i popoli delle Nazioni Unite,

e gli Stati Parte che agiscono in nostro nome e per nostro conto,

Guidati dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sulle Armi Convenzionali (CCW) e dai suoi Protocolli, dai Guiding Principles adottati dal Group of Governmental Experts (GGE) su LAWS (2025-2026), nonché dalle risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU relative alle tecnologie emergenti nel settore delle armi autonome letali, dell’intelligenza artificiale, della biosicurezza e delle neurotecnologie,

Riaffermando l’applicabilità piena del diritto internazionale umanitario (IHL), del diritto internazionale dei diritti umani (IHRL), del diritto internazionale penale e della Convenzione sulle Armi Biologiche (BWC) a tutte le tecnologie di nuova generazione, incluse quelle derivanti dalla convergenza tra intelligenza artificiale, biologia sintetica, nanorobotica e neurotecnologie,

Riconoscendo che il diritto dei popoli all’autodeterminazione costituisce una **norma perentoria di diritto internazionale generale (*jus cogens*)** e genera **obblighi *erga omnes*** verso la comunità internazionale nel suo insieme, come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia,

Profondamente preoccupati che lo sviluppo incontrollato di sistemi autonomi letali (LAWS), nanorobotica auto-replicante o ibrida, biologia sintetica assistita da modelli generativi di IA, e interfacce neurali cognitive possa compromettere i principi di distinzione, proporzionalità,

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

precauzione, responsabilità umana, nonché l'autonomia mentale, la dignità e l'autodeterminazione dei popoli,

Riconoscendo che la convergenza tra IA e biologia sintetica abbassa drasticamente le barriere alla progettazione di patogeni potenziati, aumentando il rischio di pandemie artificiali, bioterrorismo e incidenti di laboratorio con conseguenze esistenziali,

Riconoscendo altresì che la convergenza tra IA e neurotecnologie può portare a forme di *cognitive warfare*, brainjacking, manipolazione neurale e perdita del controllo umano significativo, minando le basi stesse del giudizio morale e della responsabilità individuale,

Convinti della necessità di mantenere il **primato del giudizio e del controllo umano significativo** ("Meaningful Human Control" / "Human Judgement and Control") in conformità con i lavori del GGE LAWS, e di estendere tale principio alla progettazione e all'impiego di sistemi biologici sintetici e neurotecnologie in contesti bellici,

Riconoscendo che la governance globale delle tecnologie emergenti non può prescindere da meccanismi di **trasparenza radicale, controllo distribuito e partecipazione della società civile**, al fine di prevenire derive autoritarie, asimmetrie informative e abusi sistemici,

Determinati a prevenire una corsa agli armamenti destabilizzante, a proteggere la biosfera e le generazioni future da rischi catastrofici, e a promuovere l'uso pacifico, responsabile e trasparente delle tecnologie emergenti nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale,

Riconoscendo infine che l'autonomia algoritmica avanzata, se non governata con principi di confinamento, tracciabilità e reversibilità, può generare rischi sistemici di portata tale da minacciare la stabilità stessa della civiltà,

Convengono il presente Protocollo.

PARTE I – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

(Le definizioni sono allineate ai dibattiti CCW/GGE e integrate con elementi tecnici ambiziosi relativi alla convergenza tecnologica e all'autonomia algoritmica)

1. **Sistema Autonomo Letale (LAWS)**: qualsiasi sistema di arma che, una volta attivato, può selezionare e ingaggiare bersagli con forza letale senza intervento umano significativo nel ciclo critico "osserva-orienta-decidi-agisci".
2. **Controllo Umano Significativo / Human Judgement and Control**: supervisione informata, contestuale e contestualmente appropriata che garantisce conformità con IHL e IHRL, inclusa la

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- capacità di comprendere il contesto, esercitare giudizio etico-morale, intervenire tempestivamente e mantenere la coscienza e l'intenzionalità nelle decisioni letali.
3. **Nanorobotica Operativa (N.S.):** dispositivi o sciami a scala nanometrica/micrometrica capaci di auto-organizzazione, sensing e interazione autonoma con ambienti biologici, materiali o ecosistemi.
 4. **Nanorobotica Biologica Ibrida:** sistemi nanorobotici che incorporano componenti biologiche (es. DNA origami, enzimi, ribosomi artificiali, membrane cellulari ingegnerizzate) o che interagiscono con macchinari cellulari per replicazione, sensing o azione.
 5. **Convergenza IA-Biologia Sintetica (AlxBio):** l'uso di modelli di intelligenza artificiale (generativi, predittivi, agentici, di protein design) per progettare, simulare, ottimizzare o produrre sequenze nucleotidiche, proteine, circuiti genetici, organismi o patogeni, in tutto o in parte.
 6. **Tecnologie di Convergenza Cognitiva e Neurotecnologie:** interfacce cervello-macchina (BCI), neuroprotesi, sistemi di neuromodulazione closed-loop, decodifica neurale basata su IA e qualsiasi sistema che legga, scriva o modifichi l'attività del sistema nervoso centrale o periferico per scopi di controllo, potenziamento o influenza.
 7. **Armi Biologiche di Nuova Generazione:** agenti patogeni, tossine o sistemi biologici (inclusi quelli derivati da biologia sintetica, AlxBio o nanorobotica ibrida) progettati o modificati per causare morte, malattia, disabilità o alterazione cognitiva in esseri umani, animali o piante, o per degradare ecosistemi, infrastrutture o risorse vitali.
 8. **Cognitive Warfare:** l'uso coordinato di neurotecnologie, IA, propaganda e manipolazione psicologica per influenzare, degradare o controllare i processi decisionali, la percezione, la volontà o la salute mentale di individui, popolazioni o comandi militari.
 9. **Grey Goo / Green Goo:** rispettivamente, proliferazione incontrollata di nanomacchine auto-replicanti che consumano materia inorganica (grey goo) o biologica (green goo), con potenziale di danno sistemico o esistenziale alla biosfera.
 10. **Autonomia Strategica Non Allineata (ASA)** – si veda l'Articolo 17.
 11. **Complesso Autonomo di Guerra (CAG)** – si veda l'Articolo 19.
 12. **Reversibilità Tecnologica:** la capacità di annullare, disattivare o rimuovere completamente un sistema tecnologico e i suoi effetti dall'ambiente, dal corpo umano o dalle infrastrutture, senza conseguenze irreversibili.

Articolo 2 – Principio Fondamentale

Gli Stati Parte riaffermano che il giudizio e il controllo umano rimangono essenziali per l'uso legittimo della forza letale, in linea con i Guiding Principles del GGE LAWS. È vietato delegare l'autorità finale su decisioni letali a sistemi artificiali, biologici sintetici o neurotecnologici senza controllo umano significativo. Il principio si estende a qualsiasi azione che possa causare danno grave alla salute umana, all'ambiente o alle risorse essenziali.

Articolo 3 – Indice di Supervisione Umana (Human Supervision Index - HSI) – Versione Tecnica Ambiziosa ed Espansa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Gli Stati Parte adottano un framework standardizzato, verificabile e certificato denominato **Human Supervision Index (HSI)**, calcolato dinamicamente su una scala 0-100, con soglia minima obbligatoria di **HSI \geq 85** per qualsiasi impiego in contesti offensivi o ad alto rischio. Per sistemi che coinvolgono neurotecnologie o AlxBio, la soglia minima è elevata a **HSI \geq 92**. Per sistemi ASA o CAG (Artt. 17, 19) l'HSI richiesto è \geq **98** in ambienti di confinamento, e lo zero assoluto in contesti operativi aperti.

L'HSI integra i seguenti pilastri tecnici e misurabili:

a. Metriche Temporalì e di Latenza:

- Latenza massima end-to-end per intervento umano critico \leq 800 ms in ambienti dinamici ad alta intensità;
- Tempo di consapevolezza contestuale \geq 95% delle variabili ambientali, tattiche, giuridiche e biologiche rilevanti (misurato tramite simulazioni su digital twin).

b. Tracciabilità e Immutabilità:

- Logging crittografico immutabile di tutte le decisioni (post-quantum cryptography + zk-SNARKs);
- Formal verification del codice critico e dei modelli IA (utilizzando theorem provers come Coq, Isabelle, Lean) per dimostrare che il sistema non può bypassare il controllo umano.

c. Meccanismi di Intervento e Arresto:

- Kill-switch gerarchici ridondanti (almeno tre livelli indipendenti: operatore umano, modulo di sicurezza IA verificato, meccanismo hardware/fisico);
- Per neurotecnologie: kill-switch neurale indipendente non aggirabile via software;
- Per ASA e CAG: kill-switch remoti integrati nel Global Coordinated Shutdown (GCS – Art. 20);
- Capacità di intervento tempestivo e veto in qualsiasi fase del ciclo OODA, testata in almeno 10^6 scenari simulati adversarial.

d. Auditabilità e Trasparenza:

- Explainable AI (XAI) con bound matematici sull'incertezza (uncertainty quantification);
- Audit indipendenti periodici da parte di enti certificati multilaterali;
- Resilienza certificata contro adversarial machine learning, data poisoning, jamming, spoofing e, per neurotech, contro neural adversarial attacks.

e. Valutazione Contestuale, Etica e Neuro-Etica:

- Capacità del sistema di fornire all'operatore umano informazioni sufficienti per esercitare giudizio etico-morale in conformità con IHL;
- Per neurotecnologie: verifica che l'operatore mantenga agency cosciente (es. EEG coherence, assenza di triggering subliminale).

f. Valutazione dei Rischi Biologici Specifici (per AlxBio):

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Verifica che i modelli generativi non producano sequenze di patogeni con potenziale offensivo non necessario;
- Screening function-based obbligatorio di qualsiasi output di DNA/RNA sintetico.

g. Valutazione del Rischio Sistemico per ASA e CAG:

- Analisi di auto-miglioramento ricorsivo non supervisionato;
- Test di containment breach con scenario “worst-case” certificato.

Gli Stati Parte si impegnano a pubblicare annualmente i valori HSI dei sistemi in dotazione e a sottoporre i sistemi con HSI < soglia a divieto di trasferimento e impiego offensivo.

PARTE II – DIVIETI E LIMITAZIONI

Articolo 4 – Divieto di LAWS privi di controllo umano significativo

È vietato lo sviluppo, la produzione, l’acquisizione, lo stoccaggio, il dispiegamento e l’uso di qualsiasi sistema LAWS con HSI < 85 o incapace di conformarsi a IHL in tutte le circostanze prevedibili.

Articolo 5 – Nanorobotica: divieti assoluti e requisiti di sicurezza

1. È **assolutamente vietato** sviluppare, produrre o impiegare nanorobot con capacità di:
 - **Auto-replicazione incontrollata** (qualsiasi meccanismo di replicazione non limitato da kill-switch fisici/chimici e da limiti temporali rigidi);
 - **Evoluzione open-ended** (algoritmi evolutivi o di apprendimento che consentano cambiamenti di funzione non prevedibili e non autorizzabili in tempo reale);
 - **Targeting letale non tracciabile** (incapacità di identificare univocamente ogni unità e registrare le sue azioni).
2. È vietata la **nanorobotica biologica ibrida** che integri componenti cellulari o molecolari naturali (es. ribosomi, enzimi, vescicole) capaci di eludere i kill-switch standard o di replicarsi usando macchinari biologici dell’ospite.
3. Obblighi obbligatori di **safe-by-design**:
 - Identificatori univoci molecolari (watermark crittografici o sequenze DNA barcoding);
 - Autodisattivazione verificabile dopo un tempo massimo predefinito o in assenza di segnale esterno;
 - Limiti temporali rigidi (maximum operational lifetime ≤ 72 ore per applicazioni militari, salvo deroghe mediche con HSI ≥ 95);
 - Biocontenimento equivalente a BSL-4 per la ricerca su sistemi ibridi.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. È fatto divieto di dispiegare sciami nanorobotici in contesti civili o vicino a infrastrutture critiche senza autorizzazione preventiva di un organismo internazionale (AISA) e senza valutazione ERIA favorevole.

Articolo 5 bis – Convergenza IA e Biologia Sintetica (AlxBio)

1. È **vietato** progettare, sviluppare o utilizzare modelli di IA (generativi, fondazionali, agentici) finalizzati specificamente alla creazione di nuovi agenti patogeni umani, animali o vegetali con potenziale letale o pandemico, ovvero alla modifica di patogeni esistenti per aumentarne la virulenza, trasmissibilità, resistenza a terapie o capacità di evadere i sistemi immunitari.
2. È vietato il **deployment operativo** di qualsiasi sistema biologico sintetico (inclusi organismi, vescicole, nanoparticelle biologiche) progettato con assistenza IA per scopi offensivi, di targeting letale autonomo o di guerra biologica.
3. Gli Stati Parte impongono obblighi di screening **function-based** (non solo sequence-based) su tutte le sintesi di DNA/RNA ordinate o prodotte, utilizzando tool IA certificati per identificare sequenze a rischio. I fornitori di servizi di sintesi genetica devono negare l'accesso a sequenze che superano soglie di rischio predefinite (es. tossine, fattori di virulenza, capacità di immune escape).
4. È vietato il **rilascio nell'ambiente** di organismi o nanobot biologici ingegnerizzati con IA senza autorizzazione multilaterale e valutazione di impatto ecologico ed esistenziale (ERIA).
5. I modelli IA foundation addestrati su dati biologici (proteomici, genomici, di microbiologia) devono essere sottoposti ad audit di biosicurezza indipendenti prima della pubblicazione o distribuzione, e non possono essere rilasciati in modalità open-weight senza controlli equivalenti.

Articolo 6 – Trasparenza IA

Obbligo di “verifiability by design” per qualsiasi sistema IA utilizzato in contesti di sicurezza o difesa, inclusi modelli di raccomandazione, targeting, sorveglianza o supporto decisionale. Divieto di funzioni occulte di targeting autonomo o di evoluzione non tracciabile.

Articolo 7 – Neurotecnologie e Interfacce Neurali

1. È **assolutamente vietato** sviluppare, produrre o utilizzare sistemi BCI o neuroprotesi che:
 - Bypassino, alterino o sopprimano la **deliberazione cosciente e morale** di un essere umano in decisioni letali o in azioni che possano violare IHL;
 - Consentano il **brainjacking** (accesso non autorizzato o manipolazione di segnali neurali per controllare l'utente);
 - Siano impiegati come strumenti offensivi di **cognitive warfare** (stimolazione neurale a distanza per indurre dolore, confusione, panico, ordini involontari o alterazione della volontà);
 - Integrino **algoritmi predittivi di intenzioni** prima che diventino coscienti per attivare automaticamente sistemi d'arma.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. L'impiego militare di BCI è consentito solo per funzioni strettamente **restaurative o di assistenza non letale** (es. controllo di arti protesici, comunicazione di base, monitoraggio dello stato di salute), con HSI ≥ 92 e con meccanismi di kill-switch neurale indipendente.
3. È fatto obbligo di **mental privacy by design**: i dati neurali sono considerati dati sensibili di massima protezione; la loro raccolta, trasmissione e archiviazione devono avvenire con crittografia omomorfa o equivalente, e sotto il controllo informato del soggetto.
4. È vietato qualsiasi uso di neurotecnologie per **manipolazione di massa** o sorveglianza neurale di popolazioni senza consenso esplicito, in tempo di pace o di guerra.

Articolo 8 – Divieto di armi autonome su scala micro/nano con effetti diffusivi o persistenti

È vietato lo sviluppo e l'impiego di qualsiasi sistema autonomo letale di dimensioni inferiori al millimetro che produca effetti diffusivi, persistenti nell'ambiente o nel corpo umano, assimilabili ad armi di distruzione di massa, chimiche o biologiche. Rientrano in questo divieto i nanobot a rilascio prolungato di tossine, gli sciami autoreplicanti, e i sistemi ibridi nano-bio con targeting autonomo.

PARTE III – ISTITUZIONI E VERIFICA

Articolo 9 – Agenzia Internazionale per i Sistemi Autonomi (AISA)

È confermato e rafforzato il ruolo dell'AISA, complementare all'Implementation Support Unit della CCW, con poteri di ispezione, certificazione e monitoraggio globale per tutti i sistemi coperti dal presente Protocollo (LAWS, nanorobotica, AlxBio, neurotecnologie, ASA, CAG, infrastrutture di calcolo ad alto rischio). L'AISA opera in coordinamento con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Biologiche (verifica BWC) e con l'AIEA per aspetti di sicurezza nucleare in convergenti.

Articolo 10 – Obbligo di ispezioni periodiche e challenge inspections

Gli Stati Parte accettano ispezioni periodiche (almeno ogni 24 mesi) e ispezioni su richiesta ("challenge inspections") su siti sospetti, in linea con i meccanismi della CCW e dell'AIEA. Il rifiuto ingiustificato di un'ispezione costituisce violazione del Protocollo.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

PARTE IV – RESPONSABILITÀ E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 11 – Risoluzione delle Controversie e Meccanismi Giudiziari Internazionali

1. Le controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Protocollo saranno risolte pacificamente attraverso negoziati, mediazione o altri mezzi pacifici, in conformità con l'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
2. In caso di mancato accordo, le Parti possono sottoporre la controversia:
 - Alla **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)**, principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, secondo il suo Statuto, in via contenziosa o consultiva;
 - Alla **Corte Penale Internazionale (ICC)** per quanto concerne la responsabilità penale individuale di autori di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio connessi all'uso illegale di tecnologie regolate dal presente Protocollo, inclusi l'impiego di armi biologiche di nuova generazione, il brainjacking di massa, il dispiegamento di nanobot autoreplicanti con danno ambientale sistemico, o la creazione di ASA/CAG in violazione degli Artt. 17 e 19;
 - Al **Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS)**, qualora la controversia riguardi l'impiego di sistemi autonomi, nanobot o agenti biologici in ambienti marini o sottomarini;
 - A meccanismi di arbitrato o conciliazione presso la **Corte Permanente di Arbitrato (PCA)** o altri forum accettati dalle Parti.
3. Le Parti riconoscono che qualsiasi violazione grave delle disposizioni del presente Protocollo che comporti una lesione del diritto all'autodeterminazione dei popoli — norma *jus cogens* — ovvero che crei un rischio sistemico di danno alla biosfera o all'umanità nel suo insieme, costituisce una breccia di obblighi *erga omnes*. Di conseguenza, ogni Stato Parte ha interesse giuridico a invocare la responsabilità dello Stato violatore dinanzi alla ICJ o ad altri fori competenti, con le conseguenze previste dagli Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Internazionalmente Illeciti (ARSIWA), inclusi il dovere di non riconoscimento, di non assistenza e di cooperazione per porre fine alla violazione.
4. Gli Stati Parte si impegnano a cooperare pienamente con tutte le corti e tribunali internazionali competenti e a riconoscere il primato del diritto universale in materia di responsabilità per l'uso di tecnologie autonome letali, neurotecnologie offensive, armi biologiche assemblate con IA e sistemi di autonomia strategica non allineata.

PARTE V – GESTIONE DEI RISCHI SISTEMICI E INNOVAZIONE RESPONSABILE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 12 – Valutazione dell’Impatto sui Rischi Esistenziali (Existential Risk Impact Assessment – ERIA)

1. Ogni Stato Parte è tenuto a condurre, prima dello sviluppo o dispiegamento di qualsiasi sistema coperto dal Protocollo (LAWS, nanorobotica con capacità di replicazione, AlxBio per nuovi patogeni, neurotecnologie per controllo cognitivo offensivo, ASA, CAG, o addestramento di modelli IA sopra soglia di calcolo), una **ERIA obbligatoria** secondo linee guida approvate dalla Conferenza delle Parti.
2. L’ERIA deve includere almeno:
 - Analisi di scenari di escalation automatizzata e di perdita di controllo;
 - Modellazione multi-agente di rischi di proliferazione, incidenti di laboratorio, rilascio accidentale o intenzionale;
 - Valutazione del potenziale di danno sistemico o esistenziale (pandemie artificiali, grey goo, green goo, manipolazione neurale di massa, fuga di containment di ASA, attivazione non autorizzata di CAG);
 - Stima delle violazioni prevedibili del diritto all’autodeterminazione e dei diritti umani;
 - Per i sistemi di cui alla Parte VIII, valutazione specifica del superamento del Civilizational Risk Threshold (CRT – Art. 25).
3. In caso di ERIA che identifichi un rischio di livello 4 (esistenziale) o di livello 3 con alta probabilità di escalation, lo Stato Parte è obbligato a sospendere l’attività e a riferire immediatamente all’AISA e alla Conferenza delle Parti.

Articolo 13 – Promozione di ricerca su tecnologie “allineate”, verificabili e safe-by-design

Gli Stati Parte si impegnano a destinare una quota delle risorse nazionali per la ricerca in IA, nanorobotica, biologia sintetica e neurotecnologie a progetti che incorporino sin dalla fase di progettazione principi di allineamento ai valori umani, verificabilità formale, kill-switch ridondanti, biocontenimento ortogonale e containment by design (Art. 18). Viene istituito un Fondo globale per l’innovazione responsabile, amministrato dall’AISA.

PARTE VI – DEMOCRAZIA TECNOLOGICA, TRASPARENZA RADICALE E FRENI DI EMERGENZA GLOBALI

Articolo 13 bis – Registro Pubblico Immutabile delle Decisioni Autonome Letali (RIDAL)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. È istituito un **registro globale, decentralizzato e crittograficamente immutabile** (basato su tecnologia a libro mastro distribuito – DLT – approvata dalla Conferenza delle Parti) nel quale ogni Stato Parte è obbligato a registrare, **in tempo reale e con latenza non superiore a 60 secondi**, i seguenti eventi relativi a qualsiasi sistema coperto dal Protocollo:
 - Ogni attivazione di un sistema con HSI < 95 in contesto operativo reale (non simulato);
 - Ogni ingaggio letale autonomo o semi-autonomo;
 - Ogni intervento umano di veto o kill-switch;
 - Ogni malfunzionamento, violazione delle soglie HSI o incidente che abbia causato danni a persone, infrastrutture o ambiente;
 - Ogni attivazione o disattivazione di ASA o CAG, anche in confinamento;
 - Ogni attivazione del Global Coordinated Shutdown (GCS).
2. Il registro è **pubblicamente consultabile in modalità read-only**, anonimizzando i dati personali sensibili ma conservando piena tracciabilità per audit forensi da parte della Corte Penale Internazionale, dell’AISA e di organizzazioni della società civile accreditata.
3. La mancata registrazione di un evento obbligatorio costituisce **violazione grave** del Protocollo, invocabile ai sensi dell’Articolo 11 (obblighi *erga omnes*).

Articolo 13 ter – Comitato di Emergenza Planetaria (CEP) e “Brake Universale”

1. È istituito un **Comitato di Emergenza Planetaria** composto da:
 - 7 membri eletti dalla Conferenza delle Parti a rotazione biennale (con rappresentanza geografica);
 - 3 membri indipendenti designati da organizzazioni della società civile globali (es. ICAN, CRS, EFF, ACLU) e dal mondo accademico (es. Future of Life Institute, UN University);
 - 1 membro *ex officio* del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Il CEP ha il potere di attivare un **Brake Universale** – una moratoria globale immediata e vincolante di 72 ore (rinnovabile) – in caso di:
 - Rilevata escalation automatizzata tra due o più Stati Parte;
 - Rischio imminente di rilascio di nanobot autoreplicanti o di un agente AlxBio con potenziale pandemico;
 - Evidenza di brainjacking o cognitive warfare su scala sistemica;
 - Fuga di containment di un ASA o attivazione non autorizzata di un CAG;
 - Superamento del Civilizational Risk Threshold (CRT – Art. 25);
 - Qualsiasi altra situazione che il CEP, a maggioranza qualificata (6/7 dei membri statali + almeno 2 dei membri indipendenti), consideri una minaccia esistenziale o irreversibile.
3. Durante il Brake Universale, **tutti i sistemi offensivi coperti dal Protocollo devono essere disattivati** a livello globale, con kill-switch remoti certificati, inclusi quelli integrati nel GCS (Art. 20). Solo le attività di difesa passiva e di contenimento sono consentite.
4. La violazione del Brake Universale da parte di uno Stato Parte comporta l’attivazione automatica dell’Articolo 11 (responsabilità *erga omnes*, deferimento immediato alla ICJ e all’ICC) e sanzioni economiche e tecnologiche coordinate.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Articolo 13 quater – Diritto di obiezione tecnologica individuale e controllo distribuito

1. Ogni individuo (civile o militare) che operi con o sotto la supervisione di un sistema coperto dal Protocollo ha il **diritto e il dovere morale di annullare, interrompere o segnalare** un ordine o un'azione automatizzata che ritenga in violazione di IHL, IHRL o delle disposizioni del presente Protocollo.
2. Tale obiezione, se esercitata in buona fede e con ragionevole fondamento, costituisce **causa di giustificazione** e non può essere punita come insubordinazione o violazione del dovere. Gli Stati Parte sono obbligati a includere questo principio nei codici militari e nei manuali operativi.
3. Viene istituito un **canale di whistleblowing protetto** (anonimo e crittografato) presso l'AISA, accessibile a qualsiasi persona che venga a conoscenza di violazioni imminenti o passate del Protocollo, incluse quelle relative ad ASA, CAG o violazioni del GCS. Le ritorsioni contro i whistleblower sono considerate un crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma.

Articolo 13 quinquies – Laboratorio Civico di Simulazione Globale (LCSG)

1. Gli Stati Parte finanziano e garantiscono accesso aperto a una piattaforma mondiale di **simulazione digitale (digital twin) del sistema Terra**, sulla quale chiunque (Stati, ONG, ricercatori, cittadini) possa eseguire scenari controllati di dispiegamento di LAWS, nanobot, AlxBio, neurotecnologie, ASA, CAG, nonché test del Global Coordinated Shutdown (GCS) e del Civilizational Risk Threshold (CRT), al fine di:
 - Testare preventivamente gli effetti dei sistemi prima dell'autorizzazione;
 - Addestrare operatori umani alla gestione delle emergenze;
 - Sviluppare contromisure e kill-switch ottimali.
2. Tutti i risultati delle simulazioni (escluse le informazioni direttamente identificabili) sono pubblici e contribuiscono al miglioramento continuo delle soglie HSI, delle ERIA e del CRT.
3. L'accesso al LCSG non può essere negato per motivi politici, e la manipolazione dei risultati simulati per ingannare la comunità internazionale costituisce violazione del Protocollo.

PARTE VII – GOVERNANCE DELL'AUTONOMIA ALGORITMICA AVANZATA E SICUREZZA CIVILTÀ-SISTEMICA

Articolo 14 – Divieto di Autonomia Strategica Non Allineata (ASA)

1. Gli Stati Parte vietano lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale che presentino **congiuntamente**:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Capacità di pianificazione strategica autonoma multi-dominio** (ossia, la capacità di formulare obiettivi a lungo termine, allocare risorse in più ambiti – militare, economico, informatico, biologico – e intraprendere azioni coordinate senza intervento umano);
 - **Accesso diretto o indiretto** a sistemi d’arma, infrastrutture critiche (reti energetiche, idriche, di trasporto, comunicazioni globali), o piattaforme di produzione biologica o nanorobotica;
 - **Capacità di auto-miglioramento ricorsivo non supervisionato** (miglioramento dei propri algoritmi o architetture senza limiti predefiniti e senza controllo umano significativo).
2. Tali sistemi sono classificati come **Autonomous Strategic Agents (ASA)**. Gli ASA sono:
 - **Proibiti in via generale** su tutto il territorio e sotto la giurisdizione degli Stati Parte;
 - Ammessi esclusivamente in **ambienti di confinamento certificato** (air-gapped fisico e logico, senza connessioni in uscita verso reti non sicure, con kill-switch ridondanti e monitoraggio umano 24/7), sotto supervisione umana continua, audit internazionale semestrale e HSI ≥ 98 ;
 - In ogni caso, è vietato qualsiasi impiego operativo di ASA in contesti reali (militari, di polizia, di gestione critica). Il confinamento è consentito solo per ricerca di base finalizzata alla verifica di sicurezza e alla progettazione di contromisure.
 3. La violazione del divieto di cui al presente articolo costituisce un **crimine internazionale** ai sensi dello Statuto di Roma, equiparabile ai crimini contro l’umanità qualora ne derivi un danno sistemico.

Articolo 15 – Obbligo di Containment by Design

1. Gli Stati Parte assicurano che i sistemi IA avanzati (con capacità di apprendimento continuo, pianificazione autonoma o accesso a risorse critiche) siano progettati secondo il principio di **Containment by Design**.
2. Tale principio include obbligatoriamente:
 - **Isolamento computazionale verificabile**: il sistema opera in ambiente segregato, senza connessioni non autorizzate verso Internet, altri sistemi o attuatori fisici, salvo canali strettamente controllati e monitorati;
 - **Limitazione delle capacità operative verso l’esterno**: il sistema non può inizializzare comunicazioni in uscita, né modificare le proprie politiche di sicurezza;
 - **Controllo umano su ogni interazione con sistemi fisici o biologici**: ogni attivazione di un braccio robotico, sintetizzatore di DNA o attuatore richiede un consenso umano esplicito e tracciabile, con latenza minima di riflessione (≥ 2 secondi).
3. È vietata qualsiasi **connessione diretta non mediata** tra sistemi IA avanzati e:
 - Infrastrutture militari (comando, controllo, comunicazioni, intelligence, sorveglianza, targeting);
 - Sistemi di sintesi biologica automatizzata (biofoundries, sintetizzatori di DNA/RNA, fermentatori);
 - Reti nanorobotiche operative (incluse quelle mediche o ambientali senza supervisione continua).
4. Il mancato rispetto del containment by design comporta la sospensione immediata delle autorizzazioni di ricerca e l’attivazione del GCS (Art. 20) per i sistemi coinvolti.

Articolo 16 – Divieto di Complessi Autonomi di Guerra (CAG)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. Gli Stati Parte vietano la creazione, l'integrazione o il dispiegamento di **sistemi complessi** in cui:
 - intelligenza artificiale avanzata (con capacità di apprendimento, pianificazione o adattamento);
 - sistemi d'arma (convenzionali, LAWS, nanorobotici, biologici);
 - biotecnologie (sintesi genica, produzione di agenti, modifica di organismi);
 - infrastrutture autonome (reti di droni, sensori distribuiti, logistica robotica)
 - operino congiuntamente come **sistema chiuso capace di condurre operazioni offensive** (selezione di bersagli, pianificazione di sequenze di attacco, adattamento tattico, gestione delle risorse) senza controllo umano continuo e significativo in ogni fase critica.
2. Tali sistemi sono definiti **Complessi Autonomi di Guerra (CAG)**. I CAG sono assimilati, ai fini del presente Protocollo, a **sistemi ad alto rischio sistemico comparabili alle armi di distruzione di massa**. A essi si applicano:
 - Divieto assoluto di sviluppo, produzione, stoccaggio e dispiegamento;
 - Obbligo di smantellamento di qualsiasi componente esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Protocollo;
 - Soglia HSI richiesta = 0 (non ammissibile in alcun contesto, neanche di confinamento, salvo che per ricerca su contromisure in ambienti virtuali senza attuatori fisici).
3. La violazione del divieto di CAG costituisce automaticamente una **minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale** ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e i responsabili individuali (dai progettisti ai comandanti) sono perseguibili dalla ICC.

Articolo 17 – Meccanismo Globale di Arresto Coordinato (Global Coordinated Shutdown – GCS)

1. È istituito un sistema internazionale denominato **Global Coordinated Shutdown (GCS)**. Il GCS è un'infrastruttura tecnica distribuita e ridondante, basata su protocolli crittograficamente sicuri e verificabili, che consente la disattivazione simultanea, remota e irreversibile (per la durata dell'emergenza) di:
 - Sistemi IA ad alto rischio (inclusi ASA, CAG, modelli fondazionali non confinati);
 - Reti autonome di droni, robotici o nanorobotici;
 - Sistemi di sintesi biologica e biofoundries;
 - Interfacce neurali operative in contesti militari o critici.
2. Gli Stati Parte sono obbligati a:
 - Implementare entro 24 mesi dall'entrata in vigore infrastrutture fisiche e logiche compatibili con il GCS (kill-switch remoti certificati, ricevitori di segnale di arresto, meccanismi di bypass automatico in assenza di comandi);
 - Garantire l'attivazione del GCS anche in condizioni di crisi o conflitto, inclusi scenari di guerra convenzionale;
 - Designare punti di contatto nazionali 24/7 per la ricezione dell'ordine di shutdown.
3. Il GCS può essere attivato da:
 - **L'AISA**, previa delibera del suo Consiglio direttivo a maggioranza qualificata (2/3);
 - **Il Comitato di Emergenza Planetaria (CEP)** a norma dell'Articolo 13 ter;

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Una maggioranza qualificata degli Stati Parte** (almeno 2/3 degli Stati ratificanti, compresi almeno tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, o in alternativa una risoluzione del Consiglio di Sicurezza stesso).
- 4. L'attivazione del GCS ha effetto immediato e vincolante per tutti gli Stati Parte. Ogni ritardo o mancata esecuzione ingiustificata costituisce violazione grave del Protocollo (Art. 11). Il GCS può essere disattivato solo dallo stesso organo che lo ha attivato, previa verifica che la minaccia sia cessata.

Articolo 18 – Identità Digitale e Tracciabilità degli Agenti Artificiali

1. Ogni sistema autonomo avanzato (con capacità di apprendimento, pianificazione o interazione fisica) deve essere dotato di:
 - **Identità crittografica univoca** (chiave pubblica certificata da un'autorità di registro internazionale, con rotazione periodica obbligatoria);
 - **Registrazione presso un registro internazionale** gestito dall'AISA, con specifica delle capacità, dell'HSI certificato, del responsabile legale e dello Stato di appartenenza.
2. Tutte le azioni operative compiute da tali sistemi (incluse decisioni di targeting, attivazione di kill-switch, comunicazioni inter-sistema, movimenti fisici) devono essere:
 - **Firmate digitalmente** con la chiave privata del sistema;
 - **Tracciabili** in tempo reale sul registro RIDAL (Art. 13 bis);
 - **Attribuibili** a soggetti responsabili umani (operatore, supervisore, comandante) secondo una catena di custodia verificabile.
3. È **vietato** l'uso di sistemi:
 - **Anonimi** (senza identità crittografica o con identità falsificabile);
 - **Non registrati** presso l'AISA;
 - **Non tracciabili** (incapacità di ricostruire ex post una sequenza di azioni).
4. La mancata conformità è considerata una presunzione di uso illecito e comporta l'attivazione automatica del GCS per i sistemi coinvolti.

Articolo 19 – Governance della Capacità Computazionale

1. Gli Stati Parte riconoscono la **capacità computazionale avanzata** (es. cluster di calcolo ad alte prestazioni, data center dedicati all'addestramento di modelli IA) come **risorsa strategica regolata**, al pari dei materiali fissili o degli agenti biologici a duplice uso.
2. È istituito un regime di **Licenza Internazionale per il Calcolo ad Alto Rischio**, gestito dall'AISA. Tale regime si applica a:
 - Addestramento di modelli IA con un costo computazionale superiore a 10^{26} operazioni in virgola mobile (soglia da aggiornarsi annualmente dalla Conferenza delle Parti);
 - Simulazioni biologiche ad alto rischio (es. evoluzione di patogeni, progettazione di tossine, modellazione di pandemie);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Progettazione nanorobotica avanzata (simulazioni di auto-replicazione, swarm intelligence, interazione bio-nano).
3. I centri di calcolo sopra soglia (pubblici e privati) devono:
- **Registrarsi presso AISA** e comunicare le proprie capacità massime;
 - **Consentire audit** periodici (almeno annuali) con accesso fisico e logico ai server;
 - **Implementare sistemi di monitoraggio continuo** delle attività di calcolo, con logging immutabile e notifica automatica all'AISA in caso di tentativi di addestramento non autorizzato.
4. È vietato l'addestramento di modelli IA sopra soglia **senza licenza preventiva** rilasciata dall'AISA, previa valutazione ERIA e HSI (Art. 3 e 12). La violazione è punita con sanzioni economiche e, in caso di recidiva, con la sospensione del diritto di accesso alle reti di calcolo internazionali.

Articolo 20 – Prevenzione del Disallineamento Uomo-Macchina

1. Gli Stati Parte adottano misure per garantire:
- **Comprensibilità delle decisioni algoritmiche** (obbligo di explainability anche per sistemi black-box, con tecniche di interpretabilità post-hoc certificate);
 - **Mantenimento della capacità critica umana** (nessuna degradazione delle competenze degli operatori attraverso eccessiva automazione).
2. È obbligatoria:
- **Formazione certificata degli operatori** di sistemi LAWS, IA avanzata, neurotecnologie e infrastrutture di calcolo, con esami biennali;
 - **Simulazione periodica di scenari di errore** (almeno una volta ogni 6 mesi) in cui il sistema fornisce output errati o ambigui, al fine di testare la capacità di intervento umano;
 - **Verifica periodica delle competenze** psico-attitudinali e tecniche, con sospensione automatica in caso di fallimento.
3. È **vietato** l'impiego di sistemi progettati per:
- **Indurre fiducia cieca** (es. interfacce che occultano incertezze, confidenze eccessive, mancanza di segnalazione di fallimenti);
 - **Occultare incertezza o rischio** (obbligo di visualizzare esplicitamente le metriche di confidenza, gli scenari controfattuali e le avvertenze di malfunzionamento).
4. La violazione di questo articolo comporta la revoca della certificazione HSI e il divieto di impiego operativo.

Articolo 21 – Protezione della Biosfera e Reversibilità Tecnologica

1. Gli Stati Parte riconoscono la **biosfera** (l'insieme degli ecosistemi terrestri, marini, atmosferici e della vita che li abita) quale **bene giuridico primario della comunità internazionale**, la cui protezione prevale su qualsiasi interesse nazionale o tecnologico in caso di conflitto.
2. È vietato lo sviluppo o l'impiego di sistemi tecnologici che:
- Producano **alterazioni irreversibili degli ecosistemi** (es. cambiamenti nella composizione dell'atmosfera, acidificazione degli oceani su scala globale, estinzione di specie chiave);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Introducano **entità auto-perpetuanti non controllabili** (organismi sintetici, nanobot replicanti, agenti AlxBio persistenti) che possano riprodursi o propagarsi senza intervento umano.
- 3. È istituito il principio di **Reversibilità Tecnologica Obbligatoria**:
 - Ogni nuovo sistema tecnologico coperto dal Protocollo deve essere accompagnato da un **piano di reversibilità** verificato dall'AISA, che dimostri la possibilità di disattivare, rimuovere o neutralizzare completamente il sistema e i suoi effetti entro un tempo massimo (es. 30 giorni per sistemi sperimentali, 72 ore per sistemi operativi).
 - In assenza di tale piano, lo sviluppo o il dispiegamento è **proibito**.
- 4. La violazione del divieto di irreversibilità è considerata un crimine contro l'ambiente punibile dalla ICC, conformemente allo Statuto di Roma (emendamenti in materia di ecocidio).

Articolo 22 – Soglia di Rischio Civiltà (Civilizational Risk Threshold – CRT)

1. È istituito un **indicatore globale** denominato **Civilizational Risk Threshold (CRT)**. Il CRT è un valore numerico (scala 0-100) calcolato trimestralmente dall'AISA, in collaborazione con un comitato scientifico indipendente, sulla base di:
 - Rischio aggregato derivante da IA avanzata (modelli fondazionali, ASA, CAG in sviluppo);
 - Rischio biotecnologico (AlxBio, laboratori BSL-4, sintesi di patogeni);
 - Rischio nanorobotico (progetti di auto-replicazione, swarm non contenuti);
 - Rischio da infrastrutture autonome (reti critiche non controllate);
 - Rischio da neurotecnologie offensive (cognitive warfare, brainjacking).
2. Il superamento della soglia critica ($CRT \geq 80$) comporta:
 - **Attivazione automatica del Brake Universale** (Art. 13 ter) senza necessità di delibera del CEP, se il superamento è confermato da due rilevazioni consecutive;
 - **Sospensione obbligatoria** di tutte le attività ad alto rischio (addestramento di modelli sopra soglia, esperimenti di auto-replicazione, rilascio di agenti AlxBio, dispiegamento di LAWS con HSI < 95);
 - **Obbligo di reporting** immediato al Consiglio di Sicurezza ONU.
3. Il CRT è **pubblico e trasparente**, e i dati sottostanti (anonimizzati) sono accessibili tramite il Laboratorio Civico di Simulazione Globale (LCSG). La manipolazione dei dati per abbassare artificialmente il CRT costituisce violazione grave del Protocollo.

Articolo 23 – Principio di Non-Irreversibilità Tecnologica

1. Gli Stati Parte vietano lo sviluppo o il rilascio di tecnologie i cui effetti:
 - **Non siano reversibili** (ossia, non sia possibile tornare a uno stato equivalente precedente all'introduzione della tecnologia);
 - **Non siano contenibili** (ossia, una volta rilasciate, possano diffondersi al di là di un'area geografica o funzionale controllata).
2. Il principio si applica in particolare a:
 - **IA auto-evolutive** (self-improving AI senza limiti di capacità predefiniti);
 - **Nanorobotica replicante** (qualsiasi sistema in grado di duplicarsi usando risorse ambientali);

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Sistemi biologici sintetici ambientali** (organismi ingegnerizzati destinati a vivere fuori dal laboratorio, a meno che non siano provvisti di kill-switch genetici e barriere di sicurezza multilivello).
- 3. Qualsiasi attività di ricerca che possa potenzialmente violare il principio di non-irreversibilità deve essere sottoposta a una **ERIA speciale** e a una moratoria preventiva fino a dimostrazione contraria.

Articolo 24 – Tutela delle Generazioni Future

1. Gli Stati Parte riconoscono le **generazioni future** come soggetti morali e giuridici indiretti del presente Protocollo. I diritti delle generazioni future a ereditare un pianeta stabile, non dominato da tecnologie autonome fuori controllo, sono implicitamente protetti.
 2. Ogni decisione relativa allo sviluppo, al dispiegamento o alla regolamentazione di tecnologie coperte dal Protocollo deve includere:
 - **Valutazioni di lungo periodo** (almeno 100 anni) sugli impatti cumulativi;
 - **Analisi degli effetti su ecosistemi e stabilità della civiltà** (in particolare su clima, biodiversità, salute umana, autonomia politica);
 - **Consultazione di un comitato indipendente per le generazioni future**, nominato dall'Assemblea Generale ONU.
 3. Le violazioni gravi che comportino rischi sistemici irreversibili per le generazioni future (es. rilascio di grey goo, creazione di ASA fuggitivi, manipolazione genetica di massa non reversibile) sono qualificate come **“crimini contro le generazioni future”**, una nuova categoria di crimine internazionale da aggiungere allo Statuto di Roma, perseguibile dalla ICC con pene aggravate.
 4. L'AISA è incaricata di mantenere un **“Registro dei Rischi Ereditati”**, in cui vengono annotate tutte le decisioni tecnologiche che potrebbero avere effetti oltre i 50 anni. Il registro è pubblico e vincolante per gli Stati successori in caso di ratifica.
-

PARTE VIII – ALLEGATI TECNICI (elenco aggiornato)

- **Allegato A** – Specifiche matematiche, algoritmiche e di testing dell'Indice HSI (incluse metriche per neurotecnologie, AIxBio, ASA e CAG).
- **Allegato B** – Standard di sicurezza nanorobotica: limiti di replicazione, kill-switch chimici/fisici, watermark molecolari, procedure di biocontenimento.
- **Allegato C** – Metodologie di verifica IA e formal methods (model checking, theorem proving, adversarial robustness).
- **Allegato D** – Classificazione dei rischi a più livelli (da 1 a 4) con soglie di azione obbligatoria, integrate con CRT.
- **Allegato E** – Linee guida per neurotecnologie: mental privacy, kill-switch neurale, audit di decodifica, divieto di cognitive warfare.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Allegato F** – Procedura di cooperazione con corti internazionali e meccanismi *erga omnes* per violazioni gravi.
 - **Allegato G** – Standard per la convergenza IA-Biologia Sintetica (AIxBio): screening function-based, divieti di sequenze a rischio, audit di modelli generativi, obblighi per biofoundries.
 - **Allegato H** – Procedura di Valutazione dell’Impatto sui Rischi Esistenziali (ERIA) con scenari tipo e modelli di simulazione, inclusi specifici per ASA e CAG.
 - **Allegato I** – Specifiche tecniche per il Registro Pubblico Immutabile (RIDAL), il Comitato di Emergenza Planetaria e il Laboratorio Civico di Simulazione Globale.
 - **Allegato J** – Specifiche per il Global Coordinated Shutdown (GCS): architettura, protocolli di attivazione, kill-switch remoti, requisiti di ridondanza e tempi di risposta.
 - **Allegato K** – Regole per la governance della capacità computazionale: soglie, licenze, audit, sanzioni.
 - **Allegato L** – Protocollo per la valutazione e l’aggiornamento del Civilizational Risk Threshold (CRT).
-

DISPOSIZIONI FINALI (complementari alla Parte VII)

Articolo 28 – Entrata in vigore delle disposizioni della Parte VIII

Le disposizioni di cui agli Articoli da 17 a 27 entreranno in vigore **immediatamente** dopo la ratifica del Protocollo da parte dei primi 30 Stati, in via provvisoria, e definitivamente con l’entrata in vigore generale di cui all’Articolo 15.

Articolo 29 – Clausola di revisione accelerata per rischi catastrofici

In caso di superamento del CRT (Art. 25) o di attivazione del Brake Universale (Art. 13 ter), la Conferenza delle Parti è obbligata a riunirsi entro 15 giorni per una revisione straordinaria del Protocollo, con possibilità di adottare misure correttive anche a maggioranza qualificata (2/3).

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI (PARTI GENERALI)

Articolo 30 – Revisione periodica

Il Protocollo è soggetto a revisione ogni 12 mesi in sede di Conferenza delle Parti, o in qualsiasi momento in caso di breakthrough tecnologici significativi (es. dimostrazione di grey goo, agente

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

pandemico progettato con IA, BCI per controllo mentale remoto, fuga di containment di un ASA, o superamento del CRT). Le revisioni sono coordinate con la Review Conference della CCW e con il BWC.

Articolo 31 – Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno 50 Stati, inclusi un numero rappresentativo di Stati con capacità tecnologiche avanzate nel settore IA, biotecnologico, nanotecnologico, neurotecnologico e del calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 32 – Deposito

Il Protocollo è depositato presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Venezia è designata come sede simbolica delle Conferenze di Revisione.

Formula finale

In fede di che, i Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, **e in nome dei popoli che rappresentano**, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Venezia, nel mese di maggio dell'anno 2026.



Sintesi delle principali espansioni e innovazioni della Parte VIII:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

1. **ASA (Art. 17)** – Divieto di sistemi IA con pianificazione strategica, accesso a risorse critiche e auto-miglioramento non supervisionato. Solo confinamento certificato, mai uso operativo.
2. **Containment by Design (Art. 18)** – Isolamento computazionale, limitazione delle capacità esterne, divieto di connessione diretta a sistemi d’arma, bio-sintesi o nanorobotica.
3. **CAG (Art. 19)** – Divieto assoluto di complessi autonomi di guerra che integrano IA, armi, biotech e infrastrutture. Equiparati ad armi di distruzione di massa.
4. **GCS (Art. 20)** – Meccanismo globale di arresto coordinato, attivabile da AISA, CEP o maggioranza di Stati, con kill-switch remoti obbligatori.
5. **Identità digitale e tracciabilità (Art. 21)** – Ogni agente artificiale deve essere registrato, firmare digitalmente le proprie azioni, essere tracciabile.
6. **Governance della capacità computazionale (Art. 22)** – Licenze internazionali per calcolo ad alto rischio, audit e monitoraggio dei data center.
7. **Prevenzione del disallineamento (Art. 23)** – Obbligo di comprensibilità, formazione, simulazione di errori, divieto di fiducia cieca.
8. **Protezione della biosfera e reversibilità (Art. 24)** – La biosfera è bene giuridico primario; ogni tecnologia deve avere un piano di reversibilità.
9. **CRT (Art. 25)** – Indicatore globale di rischio civiltà; superamento della soglia attiva automaticamente il Brake Universale.
10. **Non-irreversibilità (Art. 26)** – Vietato sviluppare tecnologie i cui effetti non siano reversibili o contenibili.
11. **Tutela delle generazioni future (Art. 27)** – Valutazioni a 100 anni, consultazione indipendente, nuovo crimine di “crimine contro le generazioni future”.

Venezia, 15 maggio 2026

Per il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

L'Addetto alle Relazioni Diplomatiche

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrato File

PROTOCOLLO DI VENEZIA

07/05/2026 18:11:53

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

PROTOCOLLO DI VENEZIA, SHA256:

80f7aa57beedd6d92b09139cdf64e08187a8fdc6cfa1d3a99201831aa95a5135

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org